

TITOLO 1. – Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1.

E' costituita l'Associazione denominata

forma.association

apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile italiano, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2.

La sede dell'associazione è stabilita presso Joint Technologies srl Via Molineria San Giovanni 10/A – Piacenza – Italia.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare la sede dell'associazione in qualsiasi luogo ritenuto adatto al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3.

“**forma.association**” (nel seguito “**Associazione**”) persegue lo sviluppo e la diffusione del prodotto software opensource **forma.lms** dedicato all'apprendimento a distanza (e-learning). Compiti dell'**Associazione** sono la promozione e la valorizzazione del prodotto e la tutela della natura opensource del prodotto.

l'**Associazione** detiene e tutela il nome ed il marchio “**forma.lms**” e i suoi derivati.

Il prodotto **forma.lms** è costituito da tutti i programmi software realizzati e rilasciati dall'associazione.

L'insieme dei programmi **forma.lms** è sviluppata e distribuita con licenza opensource GNU GPL (GNU Public Licence).

Articolo 4.

L'**Associazione** per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività, in particolare:

- coordina lo sviluppo software, la manutenzione correttiva ed evolutiva del prodotto **forma.lms** e dei prodotti collaterali (suite forma.lms) e tutte le attività tese a migliorare ed arricchire la suite.

- coordina la produzione di manuali cartacei, multimediali, tutorial sull'uso del prodotto
- promuove la diffusione del prodotto attraverso l'organizzazione o partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, seminari.
- coordina l'attività editoriale: pubblicazione di bollettini, newsletter, blog, forum, atti di convegni, seminari, nonché studi e ricerche, materiali divulgativi in genere.
- coordina e promuove la comunità degli utilizzatori del prodotto.

L'**Associazione** può aderire a organizzazioni di settore che promuovano la diffusione dell'apprendimento a distanza e la realizzazione e promozione del software e dei principi opensource.

Articolo 5.

Tutti i materiali (sviluppi di software e documentazione) controllati dall'Associazione sono pubblicati sotto una licenza approvata dalla Open Source Initiative (OSI, opensource.org) e devono soddisfare i requisiti di certificazione Open Source. In particolare le licenze adottate dall'Associazione sono: per il software la licenza GNU GPL v.2 o successive, per la documentazione la "Creative Commons Attribution-ShareAlike license 2.0" o successive

TITOLO 2. – Soci

Articolo 6.

L'Associazione è aperta a persone fisiche, giuridiche, governative, enti, associazioni variamente organizzate che contribuiscono attivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e che aderiscono al presente statuto.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **Fondatore:** i soci che sono stati gli iniziatori del progetto forma.lms e coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione come elencati nell'atto di costituzione.

La qualifica di "socio fondatore" è una qualifica onoraria non revocabile.

Statuto v1.0 gennaio 2017

- **Partner:** i soci che si impegnano a contribuire allo sviluppo alla promozione e diffusione del progetto. Dispongono di competenze e risorse utili agli obiettivi del progetto; partecipano attivamente e con continuità alle attività del progetto impiegando le proprie risorse nelle attività strategiche ed operative; sottoscrivono un “partnership agreement”. Possono agire in nome e con il marchio dell’associazione
- **Member:** soci che si impegnano a contribuire allo sviluppo, alla promozione e alla diffusione del progetto. I soci member sono suddivisi, in base al proprio contributo all’**Associazione**, in livelli crescenti di coinvolgimento / appartenenza. I livelli dei soci, il coinvolgimento e la partecipazione richiesti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

All’atto della costituzione dell’associazione i soci fondatori non persone fisiche sono qualificati come soci partner

L’appartenenza all’Associazione è pubblica; l’elenco dei soci è di pubblico dominio e sarà divulgato tramite gli organi ufficiali dell’associazione, dovrà essere aggiornato periodicamente entro la data dell’assemblea ordinaria.

Tutti i soci devono contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione con i contributi economici e/o materiali, secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo può essere, ad esempio: economico (quota annuale), materiale (strumenti), o capacità di lavoro. Il Consiglio Direttivo, ogni anno, stabilisce gli obiettivi e le modalità di partecipazione per ciascuna categoria di socio.

Un socio che non contribuisce all’Associazione secondo quanto stabilito, è ritenuto decaduto a meno di gravi e motivati impedimenti riconosciuti e deliberati dal Consiglio Direttivo. La decadenza da socio è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

Articolo 7.

L'ammissione dei soci "Member" è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

L'ammissione a "Partner" è deliberata all'unanimità dall'assemblea dei Partner su domanda di ammissione presentata al Consiglio Direttivo. La domanda può essere presentata solamente da un socio che abbia maturato una associazione di 2 anni come "Member".

Articolo 8.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'assemblea generale dei soci.

La qualifica di socio Partner può essere revocata dall'assemblea dei Partner con voto all'unanimità, escluso il socio.

Articolo 9.

Un socio può ritirare la propria partecipazione all'associazione in qualsiasi momento comunicando la propria intenzione al Consiglio Direttivo, fatto salvo gli eventuali obblighi assunti.

Articolo 10.

Tutti i soci Partner o Member maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le persone giuridiche partecipano al voto tramite un proprio delegato nominato dal rappresentante legale.

TITOLO 3. – Patrimonio e Organizzazione

Articolo 11.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- proprietà del marchio, del logo e del nome forma.lms;
- proprietà intellettuale e materiale del software realizzato nell'ambito della suite forma.lms;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può promuovere raccolte di fondi per il finanziamento delle attività di sviluppo del prodotto nonché per la realizzazione degli scopi statutari.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. I bilanci devono essere disponibili per la consultazione anche in formato elettronico.

Articolo 13.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Esecutivo,
- il Presidente

Articolo 14.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto secondo la propria qualifica:

- **Partner:** 3 voti
- **Member:** 1 voto

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei voti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico sugli organi ufficiali dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sugli organi ufficiali dell'associazione del relativo verbale.

Ogni socio può essere rappresentato in assemblea da un delegato a sua volta socio. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe.

Articolo 15.

Il luogo di convocazione delle assemblee, del Consiglio Direttivo e di qualsiasi organo di governo dell'associazione può essere: la sede dell'associazione, un qualsiasi luogo ritenuto idoneo a favorire la partecipazione, una "stanza virtuale digitale" che permetta la partecipazione a distanza, in tal caso più associati possono essere presenti in un punto di collegamento.

Le comunicazioni tra l'associazione e i soci e tra i soci dovrà avvenire preferibilmente tramite gli strumenti digitali (sito web istituzionale, email)

Articolo 16.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 17.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 3 a 7 membri , in funzione del numero dei soci

eletti a maggioranza dall'Assemblea fra i candidati. La lista dei candidati è espressa dall'assemblea dei soci Partner.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'assemblea al momento del rinnovo in relazione al numero complessivo dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei voti.

Articolo 18.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali e delle attività delle varie categorie di soci;
- guidare e coordinare lo sviluppo del prodotto forma.lms

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sugli organi ufficiali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo per esercitare le proprie funzioni si avvale del "Comitato Esecutivo". Può avvalersi di collaboratori scelti tra i soci o esterni all'associazione.

Le collaborazioni al Consiglio Direttivo sono esercitate a titolo gratuito.

Articolo 19.

Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione dell'associazione.

Il Comitato Esecutivo è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo secondo quanto specificato dal regolamento.

Il Comitato Esecutivo è formato dai responsabili dei settori di interesse per lo sviluppo e perseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce in riunione plenaria almeno una volta l'anno.

Le collaborazioni al Comitato Esecutivo sono esercitate a titolo gratuito.

Articolo 20.

Il presidente dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 21.

Il Collegio dei revisori può essere composto da uno a tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 22.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad organizzazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 23.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.